

**Proc. n. 1/2019 R.G.**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA**

*Sezione Civile e Fallimentare*

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Vincenzo Bevilacqua                      Presidente

Dott. Matteo Buffoni                              Giudice

Dott.ssa Paola Cavarero                        Giudice rel.

sentita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

*Premesso che*

- con ricorso depositato in data 2.1.2019 TAURING S.R.L. ha proposto una domanda *ex art.* 161, comma 6, l.f.;
- con decreto del 23.1.2019 l'intestato Tribunale, accertata la sussistenza dei requisiti formali e di legittimità, ha concesso termine sino al 29.5.2019 per gli adempimenti di cui all'art. 161, commi 2 e 3 l.f.;
- con decreto in data 28.5.2019 (su istanza della società ricorrente del 23.5.2019 e previo parere favorevole del pre-commissario giudiziale) detto termine è stato prorogato di ulteriori 60 giorni e, precisamente, sino al 29.7.2019;
- in data 29.7.2019 TAURING S.R.L. ha depositato domanda di concordato preventivo con continuità aziendale *ex art.* 186 *bis* l.f.;
- con decreto del 7.8.2019 è stato concesso ai sensi dell'art. 162, comma 1 l.f. termine di 15 giorni al fine di integrare gli atti e fornire chiarimenti con riguardo alle criticità riscontrate sia sotto il profilo della fattibilità della proposta, non essendosi allegata adeguata documentazione a garanzia dell'adempimento dell'impegno assunto dal terzo investitore (essendo l'apporto di finanza esterna l'asse portante della proposta concordataria), sia sotto il profilo della relazione di asseverazione, mancando l'attestazione della maggior convenienza della continuità aziendale rispetto all'alternativa liquidatoria *ex art.* 186 *bis* l.f.;
- con memoria depositata in data 30.08.2019 (integrata in data 05.09.2019) il proponente, attesa l'accertata impossibilità di fare affidamento sul prospettato apporto di finanza esterna, ha dichiarato



l'insussistenza dei presupposti di fattibilità del piano, allegando relazione di asseverazione con giudizio negativo;

- è stata, pertanto, disposta la convocazione a chiarimenti della TAURING S.R.L. ai sensi dell'art. 162, comma 2 l.f. in data 10.10.2019, in occasione della quale la società proponente ha chiesto termine per la predisposizione di una modifica del piano concordatario, con parere favorevole del Procuratore dott. Ferrando;

- con decreto in data 15.10.2019 è stato concesso termine alla società proponente sino al 28.10.2019 per il deposito della predetta modifica, con fissazione di nuova udienza in data 29.10.2019;

- in occasione dell'udienza del 29.10.2019 la società proponente ha esposto il contenuto della proposta concordataria modificata, il pre-commissario giudiziale dott. Spadavecchia ha evidenziato delle criticità relative alla fattibilità della proposta depositata in data 28.10.2019 ed il Procuratore dott. Ferrando ha espresso parere negativo circa l'ammissibilità della proposta, contestualmente formulando istanza di fallimento;

*Osservato che*

- la proposta concordataria depositata in data 28.10.2019 prevede:

1) la stipulazione di un contratto di affitto di azienda tra Tauring s.r.l. e New Tauring s.r.l. della durata di quattro anni dalla omologa definitiva che garantirebbe la prosecuzione in via indiretta dell'attività aziendale ed il conseguimento di euro 24.000,00 annui, a titolo di canone di affitto, da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio;

2) l'apporto di finanza esterna messa a disposizione dai sigg.ri Mauro Meliga e Andrea Meliga, i quali si sono obbligati ad erogare euro 250.000,00 a mezzo di finanziamento infruttifero ed in conto di futuro aumento di capitale a loro riservato di New Tauring s.r.l.;

3) l'accollo da parte di New Tauring s.r.l. dei costi per TFR ed oneri differiti maturati e maturandi alla data di efficacia del contratto di affitto di azienda in favore dei dodici dipendenti trasferiti alla affittuaria;

4) la risoluzione per mutuo consenso dell'attuale contratto di locazione tra Melia Re s.r.l. e Tauring s.r.l., con contestuale stipulazione di un nuovo contratto di locazione tra Melia Re s.r.l. a New Tauring s.r.l.;

5) la sottoscrizione ed il versamento, entro undici mesi dalla data di definitività della omologa, di un aumento di capitale di Tauring s.r.l. riservato al terzo Gamoia s.r.l. per l'importo complessivo di euro 1.250.000,00 (importo destinato a fornire alla proponente le disponibilità liquide che dovranno concorrere a dare esecuzione al riparto in favore dei creditori); sul punto il proponente precisa quanto segue: *“Gamoia si è quindi obbligata a dare esecuzione al detto aumento di capitale con la finanza riveniente alla medesima dalla vendita di un terreno di sua proprietà sito in Leinì di circa*



27.000 mq. oggetto di pendente trattativa di vendita a Numeria Sgr Spa [...] Quest'ultima [i.e. Gamoia s.r.l.] si è obbligata a garantire l'adempimento dell'obbligo assunto verso la Procedura Tauring a mezzo di concessione di diritto di iscrizione di ipoteca di primo grado in favore di Tauring”;

- il professionista incaricato dalla società proponente ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario con relazione del 28.10.2019;

- in data 28.10.2019 il pre-commissario giudiziale ha depositato una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale della società proponente;

*Rilevato che*

- il soddisfacimento del ceto creditorio nella misura indicata nella proposta concordataria presuppone il corretto adempimento ad opera del terzo Gamoia s.r.l. dell'impegno assunto di versamento, entro undici mesi dalla data di definitività della omologa, della somma di euro 1.250.000,00 a titolo di aumento di capitale della Tauring s.r.l. (all. 97 e 98);

- a garanzia dell'obbligo di versamento del suddetto importo Gamoia s.r.l. ha concesso a Tauring s.r.l. il diritto di iscrivere ipoteca di primo grado sull'immobile di proprietà della predetta società sito in Leinì;

- in relazione al predetto immobile è stata prodotta una manifestazione di interesse all'acquisto formulata da Numeria S.G.R. s.p.a. per euro 1.350.000,00; la lettera allegata *sub* n. 97 non costituisce proposta irrevocabile d'acquisto, bensì mera manifestazione di interesse non vincolante, peraltro espressamente condizionata alla modifica della destinazione d'uso del terreno e all'ottenimento delle autorizzazioni Regione/ASL per la realizzazione di una RSA di 120/180 posti letto;

- nella relazione di asseverazione prodotta *sub* all. 92 (pagg. 30 e 31) si afferma quanto segue: *“Tuttavia non si può sottacere il fatto che la percentuale di riparto proposta ai Creditori da parte della Società, assumendo specifiche obbligazioni di pagamento in tal senso conformemente alle disposizioni di legge, non risulta garantita, ancorché si sia già dato atto dell'esistenza di beni in capo a Gamoia s.r.l. di valore ragionevolmente ritenuto almeno pari al valore degli impegni da costoro già assunti nei confronti del concordato ed a condizione dell'omologa di questo. [...] il sottoscritto può assumere che il patrimonio netto rettificato di Gamoia s.r.l. appare, allo stato, ragionevolmente idoneo a garantire l'assolvimento dell'obbligo di cui si tratta mediante l'importo del realizzo del bene oggetto di vendita [...]”*; di là della contraddittorietà e lacunosità del testo in esame (*in primis* con riguardo alla dichiarata non sussistenza di garanzie in merito al pagamento in conformità al piano di riparto prospettato – affermazione che dovrebbe condurre ad una conclusione diametralmente opposta a quella rassegnata; si rinvia sul punto a quanto argomentato nel



proseguo), dal tenore complessivo dell'atto si evince in ogni caso un giudizio di fattibilità condizionato al valore del bene immobile potenziale oggetto di cessione.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte, risulta di centrale rilevanza, al fine di valutare l'ammissibilità della proposta concordataria, la determinazione dell'effettivo ed attuale valore di mercato del predetto bene, sia in una prospettiva di futura vendita dello stesso da parte della società proprietaria per acquisire la liquidità necessaria per disporre l'aumento di capitale promesso, sia in relazione alla garanzia ipotecaria contestualmente offerta.

Sul punto, la società proponente non offre adeguata documentazione a supporto della stima operata nella proposta concordataria, atteso che la manifestazione di interesse formulata da Numeria S.G.R. s.p.a. per euro 1.350.000,00 (quale unico elemento portato a supporto della predetta stima; nella relazione di asseverazione non si opera infatti un'autonoma valutazione del valore dell'immobile) è condizionata – come detto – a una serie di fattori di non prevedibile verificazione ed idonei ad incidere considerevolmente sul valore del bene, *i.e.* la modificazione della destinazione d'uso del terreno e l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative per la realizzazione di una RSA (trattasi invero di attività di natura discrezionale). In mancanza, allo stato, delle indicate autorizzazioni e/o variazioni urbanistiche, deve pertanto presumersi un valore effettivo inferiore a quanto indicato, fermo restando che, gravando sul proponente l'onere di offrire elementi di valutazione in merito alla fattibilità – giuridica prima ancora che economica – della proposta concordataria, l'impossibilità di operare una attendibile quantificazione del valore dell'immobile si traduce in un giudizio negativo circa la fattibilità della proposta (non essendovi garanzie per il soddisfacimento del ceto creditorio nelle percentuali prospettate).

Pare inoltre condivisibile quanto dichiarato dal pre-commissario giudiziale in occasione dell'udienza *ex art.* 162, comma 2 l.f. in merito all'incompatibilità con le tempistiche proprie della procedura concordataria di un'eventuale azione – in caso di inadempimento del terzo investitore all'obbligazione assunta – volta a far valere la garanzia ipotecaria.

A ciò si aggiunga un ulteriore profilo di inammissibilità: la relazione *ex art.* 161 l.f. in atti non contiene una attestazione in ordine alla fattibilità del piano concordatario nei termini previsti dalla legge fallimentare. Si evidenziano, sul punto, le seguenti criticità: a) lacunosità e contraddittorietà della valutazione di fattibilità operata con riguardo all'apporto di finanza esterna; b) carenza di motivazione in merito alla maggiore convenienza per il ceto creditorio della prospettata continuità aziendale indiretta (con solo parziale liquidazione degli *asset* aziendali) rispetto alla prospettiva liquidatoria.



Con riguardo al primo profilo, osserva il Collegio come l'attestatore non possa limitarsi a recepire acriticamente i dati offerti dal soggetto proponente, dovendo, ove ritenuti condivisibili, motivare adeguatamente in merito alle ragioni sottese al recepimento delle informazioni fornite. Laddove, quindi, la proposta di concordato sia corredata da una asseverazione che non attesti in modo adeguato (per carenza obiettiva di motivazione) la fattibilità della proposta, il Tribunale non può che limitarsi a registrare l'assenza di un requisito di legge e dichiarare l'inammissibilità della proposta concordataria.

Ciò posto, la relazione in atti risulta certamente carente in punto motivazione con riguardo al giudizio di fattibilità relativo all'apporto di finanza esterna, con particolare riguardo alle obbligazioni assunte da Gamoa s.r.l. (cfr. pagg. 30 e 31), atteso che:

- come anticipato, il testo dell'atto pare contraddittorio nella parte in cui dopo aver affermato che *“Tuttavia non si può sottacere il fatto che la percentuale di riparto proposta ai Creditori da parte della Società, assumendo specifica obbligazioni di pagamento in tal senso conformemente alle disposizioni di legge, non risulta garantita, ancorché si sia già dato atto dell'esistenza di beni in capo a Gamoa s.r.l. di valore ragionevolmente ritenuto almeno pari al valore degli impegni da costoro già assunti nei confronti del concordato ed a condizione dell'omologa di questo”* conclude formulando giudizio positivo circa la fattibilità della proposta (giudizio che dovrebbe, al contrario, svolgersi in chiave prospettica, valutando anche la solidità delle garanzie offerte per l'adempimento delle obbligazioni fondanti l'intero piano concordatario);

- non opera – e questo costituisce il principale profilo di criticità – un'autonoma stima del valore del bene offerto in garanzia (alla vendita del quale pare peraltro condizionare il giudizio di fattibilità), recependo – si assume, in assenza di qualsivoglia motivazione sul punto – i valori indicati dalla società proponente e risultanti dalla manifestazione di interesse formulata Numeria S.G.R. s.p.a. (che, come detto in precedenza, non può essere assunta quale valore fondante il giudizio di stima, essendo condizionata alla verifica di eventi futuri ed incerti).

Sebbene l'attestazione *ex art. 161 l.f.*, risolvendosi in una valutazione su eventi futuri, debba scontare margini di incertezza, ciò non può tradursi in un'attestazione meramente apparente. Ed invero, l'asseveratore può dedurre un evento come futuro ed incerto e limitarsi a menzionarlo quale condizione di fattibilità del piano (come nel caso di specie – seppur non espressamente – con riguardo alla vendita del bene immobile di proprietà di Gamoa s.r.l.), oppure può dedurre il medesimo evento ed esprimere, con motivazione adeguata e completa (con particolare riguardo al valore di realizzo, passibile di autonoma stima), un giudizio di verosimiglianza in ordine al fatto che quell'evento possa in futuro realizzarsi. Nel primo caso, l'attestazione non potrà ritenersi validamente resa, mentre nel secondo caso, il giudizio del professionista, tradotto in una motivata



valutazione positiva in termini probabilistici circa la realizzabilità di un evento, soddisfa il requisito richiesto dalla legge. Nella specie, è del tutto carente la motivazione sottesa al giudizio prognostico positivo reso con riguardo alla vendita del bene al prezzo indicato e la conseguente acquisizione della liquidità necessaria per disporre l'aumento di capitale.

In ordine al secondo profilo (*i.e.* convenienza della continuità aziendale rispetto alla prospettiva liquidatoria), la relazione in esame non risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 186 *bis* l.f. (cfr., in merito all'applicabilità della disposizione richiamata, Cassazione civile, sez. I, 19/11/2018, n. 29742), operando il professionista una valutazione atomistica del patrimonio sociale, senza prendere specificamente posizione sul risultato economico complessivo delle alternative oggetto d'analisi (con particolare riguardo al valore azienda nell'ipotesi di cessione unitaria della stessa in sede di liquidazione; è del tutto carente di motivazione sul punto).

Tenuto conto delle evidenziate carenze motivazionali, il Collegio deve concludere per l'insussistenza dei requisiti prescritti dagli artt. 161, comma 3 e 186 *bis*, comma 2 l.f.

Alla luce delle considerazioni svolte, la proposta di concordato preventivo di TAURING S.R.L. deve essere dichiarata inammissibile.

#### **P.Q.M.**

- 1) dichiara inammissibile la proposta di concordato avanzata da TAURING S.R.L.;
- 2) provvede sull'istanza di fallimento formulata dal Pubblico Ministero in data 29.10.2019 come da separato provvedimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Ivrea, nella camera di consiglio del 17.01.2020

Il Presidente

(*dott. Vincenzo Bevilacqua*)

Il Giudice rel.

(*dott.ssa Paola Cavarero*)

